



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**



ORDINANZA N.31 /2016

**OGGETTO: Prevenzione incendi anno 2016**

**IL SINDACO**

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15  
della L. 24/02/1992 n. 225

**Considerato** che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nel territorio per la presenza di sterpi ed arbusti, facile esca o strumento di propagazione del fuoco;

**Ritenuto** necessario, con l'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi;

**Vista** la legge 352/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Vista** l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

**Vista** la Circolare Prefettizia n.42298 dell'11/04/2016 avente per oggetto "Lotta agli incendi boschivi anno 2016" ordinanze sindacali, pulizie terreni incolti e viabilità comunali;

**Vista** la L.R. n. 16 del 06/04/1996;

**Vista** la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifica ed integrazione alla L.R. 19/96;

**Visti** gli art. 449 e 650 del C.P.P.

**Richiamata** la precedente Ordinanza Sindacale n. 47 dell' 11 giugno 2015 avente ad oggetto "Prevenzione incendi anno 2015";

**Viste** le ulteriori leggi vigenti in materia;

**Vista** la legge 225/92;

**Visto** il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Ritenuta** urgente ed indifferibile l'emanazione di apposita ordinanza che fissi criteri uniformi per la prevenzione degli incendi nelle campagne per l'anno 2016;

## **ORDINA**

Per le finalità di cui in premessa:

A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del comune di Castellana Sicula, ai responsabili di cantieri edili, a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche,

### **Art. 1**

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno:

A) buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

B) In prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

1. far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
2. usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
3. lasciare ammassati i rifiuti o residui di erbacei vicino a boschi o a terreni cespugliati;
4. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi o nei terreni cespugliati;
5. usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

### **Art. 2**

In ogni periodo dell'anno è vietato:

1. dar fuoco, nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati;
2. usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
3. usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
4. far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele. In particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
5. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
6. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
7. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi;

### **Art.3**

Nelle aie e durante i lavori in agricoltura dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6.00;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia,
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere";

### **Art. 4**

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, da smaltire come rifiuti o da usare per usi agricoli.

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuochi sopra citati.

Ai fini di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

## Art. 5

Chiunque avvista un pericolo di incendio o tema che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento e messa in sicurezza delle persone, ove possibile, e darne immediato avviso:

ai **Vigili del Fuoco** mediante il numero verde "115"  
al **Corpo Forestale** mediante il numero verde "1515"  
alla **Polizia Municipale** di Castellana Sicula mediante il numero tel. **0921 – 558202**,  
all' **Associazione locale di Protezione Civile** al N. cell. **340 5898304/302**

## Art. 6

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi degli art. 449 e 650 del C.P.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, per le violazioni delle norme di prevenzione incendi, si applica, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio, (15 giugno – 15 ottobre), la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma minima di Euro 1032.00 e massima di Euro 10.329.00=

Fuori dal suddetto periodo (15 Giugno – 15 Ottobre), per la violazione delle prima citate norme, si applica la sanzione prevista dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, tenuto conto dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981 n. 689 così come modificato dall'art. 3 c. 64 della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Quanto ne sia seguito danno si applica altresì la pena comminata dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

## Art .7

Gli Enti proprietari di Vie di comunicazione immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate sono tenuti all'osservanza della circolare Prefettura n.42298 dell'11 Aprile 2016

### DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune [WWW.comune.castellanasicula.pa.it](http://WWW.comune.castellanasicula.pa.it) e mediante l'affissione di avvisi murali.

**La Polizia Municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale**, sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della presente ordinanza.

La Presente ordinanza viene trasmessa:

Alla Prefettura di Palermo,

Alla Provincia Regionale di Palermo- servizio protezione civile,

Al dipartimento Regionale di Protezione civile,

Al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Petralia Sottana(PA),

All'Ispettorato Dipartimentale delle foreste di Palermo.

All'azienda Forestale di Palermo.

Dalla Residenza Municipale li 18/05/2016

Il Sindaco  
Giuseppe Di Martino